



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

Provincia di Brescia

Via San Marco, 19 - 25040 Savio dell'Adamello (BS)

Tel. 0364/634131 Fax. 0364/634669

www.comune.savio-re-delladamello.it - e.mail: info@comune.savio-re-delladamello.bs.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N.36/2023

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N. xxx DEL xx.xx.2026

PREMESSA

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n.36/2023 del 31 marzo 2023, pubblicato nel S.O. n. 12 della G.U. n.77 del 31 marzo 2023) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n.36/2023 è menzionato come "Codice".

INDICE

CAPO 1 -	PRINCIPI GENERALI	2
ARTICOLO 1.	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – ONERI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE	2
ARTICOLO 2.	DESTINATARI DELL'INCENTIVO	2
ARTICOLO 3.	GRUPPO DI LAVORO	2
ARTICOLO 4.	LIMITE SOGGETTIVO DELL'INCENTIVO	3
ARTICOLO 5.	ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO	3
ARTICOLO 6.	CENTRALI DI COMMITTENZA	3
ARTICOLO 7.	QUOTA DEL 20 PER CENTO	4
CAPO 2 -	INCENTIVI PER LAVORI	4
ARTICOLO 8.	GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE	4
ARTICOLO 9.	DISCIPLINA DELLE VARIANTI	5
ARTICOLO 10.	COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO	
CAPO 3 -	INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE	5
ARTICOLO 11.	GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE	5
ARTICOLO 12.	COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO	6
CAPO 4 -	NORME COMUNI	6
ARTICOLO 13.	PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE	6
ARTICOLO 14.	ATTIVITÀ ARTICOLATE E SINGOLE	7
ARTICOLO 15.	ASSEGNAZIONI COINCIDENTI DI PIÙ ATTIVITÀ	7
ARTICOLO 16.	ATTIVITÀ DEL PERSONALE DIRIGENZIALE	7
ARTICOLO 17.	RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTO DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE	7
ARTICOLO 18.	LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO	8
ARTICOLO 19.	INFORMAZIONE E CONFRONTO	8
ARTICOLO 20.	DISPOSIZIONI FINALI ED APPLICAZIONE DEL PRESENTE	8

Capo 1 - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1. Procedure di affidamento – oneri per le attività tecniche

- 1) Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (qualora non nominato è di fatto il Responsabile dell'Area Tecnica).
- 2) La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
- 3) L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) Alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivavano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni;
- 4) Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente regolamento.

Articolo 2. Destinatari dell'incentivo

- 1) La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 4, lettera a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del Codice.
- 2) Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del Codice, fino alla sua abrogazione.
- 3) Nel caso in cui l'allegato I.10 del Codice sia abrogato e sostituito, è fatto direttamente riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce senza che sorga la necessità di una modifica del presente regolamento.

Articolo 3. Gruppo di lavoro

- 1) In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento o disposizione del Responsabile dell'Area competente la struttura amministrativa o gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, indicando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
- 2) Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato e i professionisti titolari di contratto di lavoro autonomo con l'Ente, compresi nel gruppo di lavoro di cui al precedente comma.
- 3) In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
- 4) Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili devono uniformarsi, laddove possibile, ai criteri di rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze richieste per ogni tipologia di appalto.
- 5) Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché dalle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
- 6) I dipendenti incaricati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate.
- 7) La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

- 8) Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001. Il Responsabile dell'Area che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Articolo 4. Limite soggettivo dell'incentivo

- 1) L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
- 2) L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Articolo 5. Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

- 1) Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
- a) Gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) I lavori di importo inferiore ad € 20.000,00;
 - c) Gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 45 del D.Lgs. n.36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione. Qualora venga nominato il direttore dell'esecuzione, la cui necessità sorge a seguito della valutazione della particolare complessità del servizio o alla mera soglia economica per le forniture è possibile applicare il presente regolamento, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n.36/2023;
 - d) I contratti esclusi dall'applicazione del Codice, in particolare in riferimento all'art. 56;
 - e) I lavori in amministrazione diretta ovvero acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio;

Articolo 6. Centrali di committenza

- 1) In caso di attività svolte da centrali di committenza, ai dipendenti delle stesse può essere attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% delle risorse di cui all'art.2 del presente regolamento e comunque nel rispetto di quanto previsto nelle convenzioni stipulate tra gli enti aderenti.
- 2) La quota di cui al comma 1 è assegnata su richiesta delle centrali di committenza a fronte del concreto svolgimento delle attività incentivabili tra quelle specificate nell'Allegato I.10 del Codice dei contratti vigente. Le centrali di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplinano le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il proprio personale che ha partecipato alle attività incentivate.
- 3) La quota di cui al comma 1 va a decurtare l'importo complessivo dell'incentivo, calcolato tenendo conto delle varie graduazioni o ripartizioni di cui al Capo 2 ed al Capo 3; l'importo rimanente è di spettanza al personale dell'Ente che ha partecipato alle attività incentivate.

Articolo 7. Quota del 20 per cento

- 1) La quota di cui all'art. 1 comma 3, lettera b) è incrementata:
- a) Dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4 comma 1;
 - b) Dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile dell'Area di cui all'art. 18 del presente Regolamento;
 - c) Dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente;
- 2) Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
- a) La modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) L'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) L'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - d) Strutture ed impianti tecnologici e/o informatici;
- 3) Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente ed ai sensi del comma 7 dell'art. 45 del Codice, per:
- a) Attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

- b) La copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
- c) La specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

Capo 2 - INCENTIVI PER LAVORI

Articolo 8. Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima della misura incentivante per lavori indicata dall'art.45 del Codice è graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare, il cui importo posto a base di gara è da intendersi determinato mediante sommatoria degli scaglioni intermedi di valore rappresentati nella seguente tabella:

Quote dell'importo dei lavori posto a base di gara	Percentuale (%)
Fino a € 5.000.000,00	2
Oltre € 5.000.001,00	1,50

Articolo 9. Disciplina delle varianti

- 1) Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura;
- 2) L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120 comma 13 del Codice.

Articolo 10. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- 1) I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante e definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività da svolgere	Quota %	Ripartizione		
		RUP	TEC	AMM
Programmazione della spesa per investimenti	5	5		
Responsabile unico del progetto	70	70		
Collaboratore del RUP (addetti alla gestione tecnico-amministrativa)	18		10	8
Verifica documento degli Stati di avanzamento, stato finale, Cre e Collaudo o eventuale collaboratore RUP	7	2	5	
Totale	100	77	15	8

- 2) La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro;
- 3) Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate;

Capo 3 - INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE

Articolo 11. Graduazione della misura incentivante

- 1) La percentuale massima della misura incentivante per i servizi e forniture indicata dall'art. 45 del Codice è graduata in ragione della complessità dell'affidamento, il cui importo posto a base di gara è da intendersi determinato mediante sommatoria degli scaglioni intermedi di valore rappresentati nella seguente tabella:

SERVIZI	Percentuale (%)
Importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice	2,00
Importo superiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice	1,50

- 2) Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia specificatamente nominato il direttore dell'esecuzione, previa valutazione della sussistenza delle condizioni espresse nel seguente comma 3. Qualora il direttore dell'esecuzione non venga nominato con apposito provvedimento resta inteso che detta figura è riportata dal Responsabile dell'area;
- 3) Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi di notevole importanza si rimanda a quanto espresso dal comma 2 all'art. 32 dell'Allegato II.14;
- 4) Ai fini dell'individuazione dei contratti di fornitura di notevole importanza si rimanda a quanto espresso dal comma 3 all'art. 32 dell'Allegato II.14 il quale in particolare stabilisce che siano considerate di particolare importanza le forniture di importo superiore ad € 500.000,00;

Articolo 12. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- 1) I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività da svolgere	Quota	Ripartizione		
	%	RUP	TEC	AMM
Programmazione della spesa per investimenti	5	5		
Responsabile unico del progetto	70	70		
Eventuale Collaboratore del RUP (addetti alla gestione tecnico-amministrativa)	18		10	8
Verifica documentazione degli Stati d'avanzamento, Stato finale, Cre e Collaudo o eventuale collaboratore RUP	7	2	5	
Totale	100	77	15	8

- 2) La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- 3) Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

Capo 4 - NORME COMUNI

Articolo 13. Principi in materia di valutazione

- 1) L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:
 - a) Del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b) Della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c) Della competenza e professionalità dimostrate;
 - d) Della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
 - e) Del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- 2) L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
- 3) La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
- 4) In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.
- 5) Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Responsabile dell'Area è trasmesso al

Articolo 14. Attività articolate e singole

- 1) Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore dei lavori e direttori operativi, Direttore dell'Esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
- 2) In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta al RUP.

Articolo 15. Assegnazioni coincidenti di più attività

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Articolo 16. Attività del personale dirigenziale

- 1) Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
- 2) Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia. Qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.
- 3) In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D.L. 13/2023, relativamente agli incentivi a valere sulle risorse del PNRR, o di quanto specificamente disposto in materia da disciplina normativa e/o regolamentare è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2023.

Articolo 17. Riduzione dell'incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di esecuzione

- 1) Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
- 2) Qualora si verifichino ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 120 comma 1 del Codice, l'incentivo riferito alla Direzione dei Lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella.
- 3) Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 120, comma 1 del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al Direttore dei Lavori, al Collaudatore, se individuato, o derivante da errore progettuale riconducibile al dipendente responsabile delle attività sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella.
- 4) Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Verrà ridotto delle percentuali di cui alla successiva tabella l'incentivazione qualora si verifichino ritardi in sede di esecuzione di contratti di servizi e forniture, danni a cose e persone, o l'insorgere di problematiche relative alla consegna o aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di errori imputabili ai responsabili dell'attività.

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione dell'incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20 % del tempo contrattuale	10%
	Entro il 50% del tempo contrattuale	20%
	Oltre il 70% del tempo contrattuale	80%
	Oltre il 100% del tempo contrattuale	100%
Costi di realizzazione	Entro il 20 % dell'importo contrattuale	10%
	Entro il 50% dell'importo contrattuale	20%
	Oltre il 70% dell'importo contrattuale	80%
	Oltre il 100% dell'importo contrattuale	100%

Articolo 18. Liquidazione dell'incentivo

- 1) La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/Responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che si accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
- 2) La liquidazione dell'incentivo avviene entro 180 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione del lavoro, servizio o fornitura oggetto dell'incentivazione. Qualora non sia previsto il rilascio del Certificato farà fede la data di ultimazione dell'affidamento. Nel caso in cui l'importo dell'opera o del servizio superi euro 300.000,00, l'incentivo è erogato in corso d'opera, al raggiungimento di uno stato di avanzamento dei lavori di importo pari o superiore a tale soglia, in misura proporzionale allo stesso, entro 90 giorni dalla data di approvazione del relativo SAL.
- 3) Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile predispone una ricognizione del gruppo di lavoro, contenente almeno:
 - a) Il tipo di attività assegnata;
 - b) La percentuale realizzata;
 - c) I tempi previsti e i tempi effettivi;
 - d) L'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
- 4) Qualora uno dei soggetti destinatari dell'incentivo cessi dall'incarico per qualunque causa, la liquidazione della quota di incentivo di sua competenza viene ridotta proporzionalmente alla partecipazione alle singole attività, in termini di durata temporale. Al soggetto subentrante alla funzione viene liquidata la quota restante.
- 5) Qualora il dirigente responsabile e il RUP coincidano la liquidazione degli incentivi, sentito il RUP, spetta ad altro dirigente incaricato della struttura che può essere individuato tra gli altri responsabili dei servizi e in subordine nel Segretario Comunale.

Articolo 19. Informazione e confronto

Il settore Personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.358/2013.

Articolo 20. Disposizioni finali ed applicazione del presente

- 1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.
- 2) Per tutte le procedure la cui determina a contrarre sia esecutiva antecedentemente al 30.6.2023, o i cui inviti alla presentazione dell'offerte siano stati trasmessi entro tale data, valgono le norme e ripartizioni previste nel precedente regolamento assunto in base all'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 sino all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione o del collaudo tecnico amministrativo.